



COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MASSERA	Presidente
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ROSARIA MAUGERI

Seduta del 17/10/2018

FATTO

Il ricorrente, titolare di un prestito personale con l'intermediario convenuto, stipulato il 24 Febbraio 2010 per l'importo di € 31.350,00, con un TAN dell'8%, un TAEG dell'8,493%, con obbligo di rimborso della somma mediante il pagamento di n. 72 rate da € 549,67, lamenta l'erronea indicazione del TAEG a causa della mancata inclusione nel parametro dei costi per imposta sostitutiva (€ 78,38) e per spese di assicurazione (€ 1.410,75). Erronea indicazione che, ove rimossa, condurrebbe a un TAEG effettivamente applicato pari al 10,416%.

Rivoltosi all'intermediario senza averne avuto soddisfazione, ricorre al Collegio riproponendo la questione, in particolare rilevando l'assenza dell'indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG dovuto dal cliente in caso di adesione o no alle coperture assicurative, che avrebbe potuto propendere, secondo la giurisprudenza dell'Arbitro, per la facoltatività della polizza. Ciò posto il ricorrente, attesa "la nullità della clausola per violazione di norme imperative inderogabili", richiede l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125-*bis*, commi 6 e 7, TUB e la restituzione delle somme indebitamente versate.

Regolarmente costituitosi, l'intermediario contesta le avverse argomentazioni evidenziando che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto. Inoltre, la documentazione precontrattuale e contrattuale indicherebbero chiaramente la facoltatività



dell'adesione alla copertura assicurativa. Eccepisce, altresì, espressamente l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 125-bis TUB, che stabilisce le conseguenze sanzionatorie dell'erronea indicazione del TAEG, poiché tale disposizione sarebbe entrata in vigore in epoca successiva alla stipula del contratto *de quo*, avvenuta il 24 febbraio 2010.

Ciò posto, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In riferimento alle contrapposte tesi sostenute, il ricorrente ha chiesto: *“la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, ai sensi dell’art. 125-bis, commi 6 e 7 TUB, con l’effetto dell’applicazione del tasso legale sostitutivo, equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, il rimborso degli interessi pagati in eccesso rispetto a tale misura e le spese connesse, per un totale di € 9.076,00”*; ha chiesto altresì *“il rimborso delle spese legali – da determinarsi in via equitativa – quale danno patrimoniale subito dal ricorrente, stante la necessità dell’intervento di un legale per la tecnica delle motivazioni adottate e la mancata risposta al reclamo da parte dell’intermediario”*.

L'intermediario ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il Collegio di Napoli, nella seduta del 24 Luglio 2018, ha accertato che il TAEG riportato agli atti non includeva né i costi assicurativi né l'imposta sostitutiva.

Nonostante in contratto la copertura assicurativa risultasse dichiarata formalmente facoltativa, il Collegio di Napoli, applicando i criteri indicati dal Collegio di Coordinamento nella decisione 10621/2017, è giunto a ritenere che la stessa fosse sostanzialmente obbligatoria e che, pertanto, il suo costo avrebbe dovuto essere incluso all'interno del TAEG indicato in contratto.

Il Collegio di Napoli, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, ha ritenuto che nel caso in specie dovesse applicarsi il vecchio art. 124 del TUB e non l'art. 125 – *bis* dell'attuale TUB, introdotto dal D.lgs. 141 del 23 Agosto 2010, in data, cioè, successiva alla stipula del contratto *de quo*.

Il vecchio art. 124 disponeva quanto segue:

1. *Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.*

2. *I contratti di credito al consumo indicano:*

a) *l'ammontare e le modalità del finanziamento;*

b) *il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;*

c) *il TAEG;*

d) *il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;*

e) *l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;*

f) *le eventuali garanzie richieste;*

g) *le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.*

3. *Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:*

a) *la descrizione analitica dei beni e dei servizi;*

b) *il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;*

c) *le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.

5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei

dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) la scadenza del credito è a trenta mesi;

c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.

Secondo il Collegio di Napoli il tenore letterale della norma indurrebbe a ritenere che “la nullità della clausola determinativa del tasso si riscontr[er]e ... solo in ipotesi di assenza della stessa o di una sua nullità nelle fattispecie espressamente contemplate dalla disciplina allora vigente, non anche in caso di difformità fra tenore della clausola e condizioni effettivamente praticate (TAEG c.d. “erroneo”)”.

Il collegio rimettente ha aggiunto che, “ove fosse provato che la difformità avrebbe indotto il cliente a non contrarre, causando a costui un danno, potrebbe fondarsi un’azione risarcitoria. Il ricorso andrebbe perciò, quanto meno sul piano formale, rigettato per inapplicabilità *ratione temporis* del disposto su cui è fondato e per la mancata proposizione di un’azione risarcitoria”.

Da ultimo, il Collegio partenopeo ha sostenuto che il Collegio di Coordinamento avesse affrontato solo incidentalmente e non specificamente la questione relativa ai rimedi in caso di caso di erronea indicazione del TAEG vigente la regola contenuta nel vecchio art. 124 del TUB.

In ragione della particolare rilevanza della questione ha, pertanto, rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio di Coordinamento condivide la valutazione del Collegio rimettente in ordine alla circostanza che la polizza assicurativa fosse obbligatoria e che, pertanto, il TAEG indicato in contratto, che non includeva né i costi assicurativi né l’imposta sostitutiva, fosse non corretto.

Questo Collegio ritiene, altresì, che – così come affermato dal Collegio di Napoli – al caso in specie si applichi *ratione temporis* il vecchio art. 124 del Tub. Poiché la ricorrente ha sostanzialmente chiesto la nullità della clausola relativa al TAEG, e per l’effetto l’applicazione del tasso legale sostitutivo e il rimborso di quanto pagato in eccesso rispetto a tale misura, e cioè esattamente quanto previsto dal quinto comma del vecchio art. 124 del Tub, il Collegio ritiene che nulla osti alla valutazione della possibilità di applicare tale norma al caso *de quo*.

In vero il Collegio di Coordinamento si è già espresso più volte sulla questione relativa ai rimedi che seguono in caso di inserimento di un TAEG erroneo nei contratti di credito al consumo vigente il vecchio art. 124 del Tub, giungendo a sostenere che la clausola contenente un TAEG non corretto in tali contratti debba essere considerata nulla e che da tale nullità debba discendere l’applicazione del quinto comma del citato articolo, con conseguente sostituzione del TAEG indicato con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministero del tesoro, emessi



nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (Decisioni 1430/2016 e 12832/2018).

La ragione giustificatrice di siffatta soluzione veniva indicata, sia con riferimento alla precedente che all'attuale disciplina, nell'importanza che rivestono, nel credito al consumo, il TAEG ed altre specifiche informazioni essenziali al fine di consentire al consumatore una rappresentazione la portata dell'impegno assunto. Importanza che conduce a prevedere, con riferimento specifico al credito al consumo, un apparato rimediale che va oltre il risarcimento dei danni. Apparato rimediale che, con riferimento al profilo considerato, è stato considerato identico nella vecchia e nella nuova disciplina (Decisioni 1430/2016 e 12832/2018).

Il Collegio di Coordinamento ha, a tal proposito, ritenuto *“che anche ammesso che si possa accettare una distinzione generale di sistema fra regole di validità e regole di condotta, le prime legate a clausole di contenuto e le altre a clausole di informazioni, e sempre ammesso che tale distinzione possa operare anche nel settore dei contratti bancari, una siffatta ripartizione certamente non possa essere invocata con riferimento alla disciplina del credito al consumo”* (Decisione 12832/2018).

Il Collegio rimettente ritiene, però, che la soluzione prospettata possa essere contraria alla lettera della legge, ma così non è. Il quinto comma dell'art. 124 del Tub, proprio dal punto di vista letterale, fa evidente riferimento alle indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso (TAEG, scadenza rate, garanzie, coperture assicurative) ed è con riferimento a queste che equipara l'assenza alla nullità, che non può che discendere dalla non corretta indicazione dei dati. Ed invero, se il TAEG deve servire a fornire al consumatore una rappresentazione della portata dell'impegno e della convenienza dell'accordo rispetto ad altre soluzioni di mercato, non si vede in ragione di cosa si possa distinguere la mancanza del TAEG dalla non corretta indicazione. In entrambi i casi il consumatore non è in grado di accedere all'informazione per lui essenziale, nel senso che – astrattamente – potrebbe ricavare, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il TAEG, utilizzando la formula prevista dalle norme e i dati presenti in contratto, ma siffatta operazione risulterebbe troppo complessa per un soggetto che il legislatore europeo assume come “debole” proprio sotto il profilo della capacità di elaborare tale dato. È perfettamente in linea con la lettera della legge, dunque, e conforme alla *ratio* della disposizione, l'equiparare la mancanza di TAEG alla non corretta indicazione dello stesso e considerare nulla la clausola contenente il TAEG errato. A ciò si aggiunga che, diversamente opinando, sarebbe difficile comprendere a cosa faccia riferimento il legislatore con l'espressione “nullità delle clausole contrattuali” e, in particolare, con nullità del TAEG.

Con riferimento al profilo considerato, fra l'altro, si è di recente espressa la Corte di Giustizia (Ottava Sezione) nella Causa C-448/17, del 20 Settembre 2018. La Corte, proprio con riferimento a un TAEG indicato attraverso un'equazione matematica di calcolo, in un contratto regolato dalla disciplina di recepimento della Direttiva 87/102/CEE, ha ritenuto che - tenuto conto dell'obiettivo di tutela del consumatore perseguito da tale Direttiva che è quello di consentirgli di avere piena conoscenza delle condizioni dell'esecuzione futura del contratto - viola l'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 93/13/CEE, in quanto mancante di chiarezza, la clausola che non consenta al consumatore di avere piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e conseguentemente di disporre di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno. E non vi è dubbio alcuno che una clausola che indichi un TAEG non corretto manchi di chiarezza e non consenta al consumatore di avere piena conoscenza delle condizioni dell'esecuzione futura del contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pur a non voler riconoscere, dunque, che lo stesso vecchio art. 124 del Tub, inducesse a ritenere nulle le clausole che indicassero in modo non corretto il TAEG, queste dovrebbero comunque essere considerate tali per violazione della disciplina sulle clausole abusive di cui agli artt. 33 ss. del D. Lgs 6 Settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Il Collegio di Coordinamento, pertanto, accertata la nullità della clausola relativa al TAEG, dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente, nei limiti della domanda, l'eccedenza percepita.

La ricorrente ha richiesto le spese legali ma non risulta provato l'effettivo sostenimento di tali spese. Il Collegio, pertanto, in linea con quanto stabilito già nel 2012 (Coll. di Coordinamento n. 3498/2012), respinge tale richiesta.

PQM

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente, nei limiti della domanda, l'eccedenza percepita. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA